CAMERA DEI DEPUTATI N. 2876

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCCHESE, SANZA, CARDINALE, TERESIO DELFINO, FRONZUTI, GRILLO, DE FRANCISCIS, MARINACCI, TASSONE

Riapertura dei termini per la trasformazione delle imprese familiari in società di persone

Presentata l'11 dicembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In questo momento di crisi economica, che ha costretto alla chiusura un notevole numero di piccole imprese, è particolarmente avvertita l'esigenza di intervenire per agevolare lo sviluppo economico ed occupazionale.

Proprio per questo motivo, viene proposta una disposizione volta a trasformare in società di persone le imprese individuali gestite in forma di impresa familiare alla data del 31 dicembre 1996 usufruendo di talune agevolazioni di natura fiscale.

È opportuno ricordare che tale norma era stata introdotta dall'articolo 29 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con validità fino al 10 settembre 1992, ed era stata riproposta, con proroga dei relativi termini fino al 30 settembre 1993, dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

In virtù di tali disposizioni, le imprese familiari, costituite alla data del 31 dicembre 1991, potevano trasformarsi in società in nome collettivo oppure in società in accomandita semplice, stipulando il relativo atto entro il 30 settembre 1993, a prescindere dalla data di registrazione dell'atto stesso, che può intervenire anche successivamente al predetto termine.

Le agevolazioni fiscali alle quali soggiaceva il conferimento della farmacia gestita in forma di impresa familiare in società di persone erano le seguenti:

le imprese di registro, ipotecarie e catastali erano dovute in misura fissa, pari a lire 250 mila per ciascun tributo;

l'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) sugli immobili eventualmente ricompresi nell'impresa conferita veniva ridotta al 50 per cento;

il conferimento non era considerato cessione, ai fini delle imposte sui redditi.

Per venire incontro alle esigenze di un gran numero di imprese familiari che hanno necessità di sviluppare la loro attività, viene ora proposto, con la presente proposta di legge, di prorogare la validità di tali disposizioni fino a tutto il 30 giugno 1997 per quelle imprese familiari costituite alla data del 31 dicembre 1996.

In tal modo sarà possibile contribuire alla ripresa economica, dando respiro ad un settore, quello delle imprese familiari, in cui operano un rilevante numero di addetti, oggi maggiormente esposto al rischio della recessione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le imprese familiari, ai fini della loro trasformazione in società in nome collettivo o in accomandita semplice mediante conferimento di azienda, possono avvalersi, fino al 30 giugno 1997, delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, purché costituite e risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, alla data del 31 dicembre 1996.

DDL13-2876
Lire 500